

Prot. 692/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prov. to n. 18/2020
Il Presidente Mariella Roberti,

Perugia 9 marzo 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo 2020 in ulteriore attuazione del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 e il D.L. 08 marzo 2020 recante "MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA".

viste le note n. 573/2020 a firma del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto informazioni generali e questioni organizzative per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, le note n. 45009 del 03.03.2020 e n. 47725 del 07.03.2020 recanti aggiornamenti di indicazioni sulle stesse questioni;

visti i provvedimenti già adottati nelle date 02 e 05 marzo 2020;

rilevato che, sulla base dell'art. 1 del predetto D.L. "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore" del decreto stesso "e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020".

considerati gli esiti della Conferenza permanente dove sono state adottate misure per la pulizia e la sanificazione degli uffici;

confermate le misure adottate IN VIA PROVVISORIA per regolamentare l'accesso del pubblico nelle cancellerie, nell'intento di contenere il fenomeno del contagio ed al contempo assicurare la continuità dell'azione amministrativa con riferimento alla creazione degli "sportelli virtuali" ;

sentiti il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore dell'Ufficio GIP – GUP, il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine;

CONFERMA

Il provvedimento del 05.03.2020 n. 16 circa le **limitazione di accesso alle cancellerie** con il sistema dello "*sportello virtuale*" con le seguenti **specificazioni**:

tenuto conto degli strumenti a disposizione nell'ambito del processo civile telematico, cui non corrispondono analoghe possibilità in ambito penale, in detto settore si **autorizzano gli avvocati al deposito tramite PEC delle liste testi, nomine, richieste varie, comprese le istanze di modifica di misure cautelari, richieste riesame e appelli ex art. 310 c.p.p. ESCLUSIVAMENTE ENTRO L'ORARIO di ACCETTAZIONE in formato analogico e, quindi, ENTRO LE ORE 13.**

Le istanze eventualmente pervenute oltre l'orario indicato saranno considerate come pervenute nel giorno successivo.

Con riferimento all'**ATTIVITA' GIURISDIZIONALE DEL SETTORE CIVILE**
DISPONE

sino al 22 marzo il **rinvio d'ufficio delle udienze civili a data successiva al 22 marzo 2020** con le seguenti eccezioni:

i procedimenti per separazione e/o divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale per le coppie non unite in matrimonio o comunque in quelli in cui ove si controverta in ordine ad **obbligazioni alimentari in favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, esclusivamente nei casi nei quali sussistano ragioni di urgenza che il giudice istruttore o il giudice delegato all'istruttoria valuterà caso per caso**; rilevando che, nella maggior parte delle ipotesi, le questioni relative alle obbligazioni alimentari sono già state definite con il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. (separazioni giudiziali), ex art. 4 l. 898/1970 (divorzi giudiziali) ovvero, per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, con la sentenza/decreto di omologa per la separazione, con la sentenza per il divorzio ovvero ancora, per la responsabilità genitoriale di coppie non unite in matrimonio, con provvedimenti collegiali provvisori che hanno regolamentato il mantenimento dei figli;

le **udienze presidenziali di separazione esclusivamente nei casi nei quali si controverta sugli assegni di mantenimento (obbligazioni alimentari) nei confronti dei figli minori o maggiori d'età non autosufficienti**

le **udienze presidenziali di divorzio esclusivamente nei casi nei quali si pongano questioni sugli assegni di mantenimento nei confronti dei figli minori o maggiori d'età non autosufficienti non adeguatamente definite in sede di separazione, da valutarsi caso per caso.**

i **procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;**

i **procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui**

viene dedotta una **motivata situazione di indifferibilità** incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; tali esami saranno quindi eseguiti solo nelle situazioni di **assoluta indifferibilità** utilizzando il sistema dell'audizione a distanza tramite Skype o strumento telematico equivalente:

i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);

i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (**interruzione volontaria della gravidanza**);

i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (342 bis c.c. e 736 bis c.p.c.);

i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

i procedimenti di cui all'articolo 283 e 373 del codice di procedura civile;

tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la **dichiarazione di urgenza** è fatta dal **capo dell'ufficio giudiziario** o dal suo **delegato** in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del **presidente del collegio**, egualmente non impugnabile;

Le **audizioni domiciliari** degli interdicendi o beneficiandi dell'amministrazione di sostegno si svolgeranno esclusivamente tramite collegamento Skype o altro mezzo di collegamento audio-video a distanza; le parti e i loro difensori si adopereranno per consentire tale modalità di collegamento e si chiede al responsabile CISIA per il distretto di Perugia di prestare collaborazione al fine indicato;

con riferimento **ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE PENALE**

sino al 22 marzo il rinvio d'ufficio delle udienze penali a data successiva al 22 marzo 2020 con le seguenti eccezioni:

udienze di convalida arresto o fermo

esclusivamente nei casi seguenti quando i detenuti, gli internati, i proposti (misure di prevenzione), gli imputati o i loro difensori **espressamente chiedono che si proceda:**

a. **Udienze a carico di persone detenute o internate;**

b. **Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;**

c. **Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;**

d. **Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.** La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Con particolare riferimento alle **istanze di trattazione** delle udienze a carico di **persone detenute o internate** o di quelle in cui comunque si trattano **procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza**

DISPONE

Che le istanze di trattazione siano inviate al Tribunale almeno 24 ore prima dell'udienza.

DISPONE ALTRESI'

Che i Giudici e i Presidenti dei collegi provvedano a revocare tutte le traduzioni o le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari dal luogo di obbligo di dimora, ovvero le autorizzazioni di sospensione dei divieti di avvicinamento già disposte atteso il rinvio d'ufficio delle udienze salvi i casi di trattazione urgente già disposta dal giudice;

Quanto alla comunicazione dei provvedimenti di rinvio fuori udienza

DISPONE

Anche alla luce della recente pronuncia della Corte di cassazione n. 8729/2020 , per tutti gli imputati dichiarati assenti o contumaci che sono rappresentati dal difensore la notifica potrà essere effettuata al difensore tramite pec; per tutti gli imputati non ancora dichiarati contumaci o assenti ovvero presenti all'ultima udienza la notifica dovrà essere effettuata al domicilio dichiarato o eletto ovvero, in mancanza di dichiarazione/elezione, nei modi ordinari; in caso di nomina del difensore di fiducia la notifica potrà essere effettuata comunque a quest'ultimo ai sensi dell'art. 157 co. 9 bis c.p.p. salva la dichiarazione di non accettazione della notificazione.

RICHIEDE

Alla **Procura della Procura della Repubblica** e ai **difensori** di non effettuare ovvero revocare tutte le citazioni dei testi già effettuate per le udienze tra il 09 e il 22 marzo 2020

DISPONE

Che il presente provvedimento è **applicabile** anche a **tutte le udienze dei Giudici di Pace** del circondario. A tal fine i Giudici di Pace vorranno esaminare con adeguato anticipo le udienze da trattare disponendo con provvedimento fuori udienza il rinvio da trasmettere alla Cancelleria perché provveda alle comunicazioni, dando indicazioni, per i rinvii delle udienze penali, sulle modalità della notifica.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione a tutti i Magistrati al Dirigente amministrativo ai Direttori amministrativi a tutto il Personale.

Si comunichi al Presidente della Corte d'appello, al Procuratore della Repubblica e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti

